



DIRSTAT

FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E DELLE IMPRESE

www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it -dirstat@legalmail.it

IL SEGRETARIO GENERALE

RISPETTO E DIGNITA' AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI: IL BOLSCEVISMO NON PASSERA'

Roma, 16 novembre 2022

PRIMA PARTE

COMUNICATO STAMPA

Guida alle pensioni, calcolo secondo il metodo contributivo o retributivo

Premessa

I dirigenti pubblici versano contributi pensionistici con l'aliquota massima fissa del 33%, su tutta la retribuzione lorda in godimento.

Anche se la categoriaraggiunge i 40 anni di servizio e se, per qualsiasi motivo, prosegue il servizio d'istituto è obbligata a versare ugualmente i contributi e in identica misura.

Ciò può avvenire, in media, anche per **5 anni** (dirigenti) o 10 anni (magistrati). Si tratta di risorse notevoli, che vengono dall'INPS destinate a un "**Fondo di solidarietà**" che serve ad alimentare **esclusivamente** le voci dell'assistenza sociale che dovrebbero gravare sulla fiscalità generale, in buona sostanza, imposte e tasse.

La logica conseguenza è che, volendo mutare il sistema di calcolo della pensione, introducendo il metodo contributivo, queste risorse vanno, senza dubbio, recuperate attribuendo quanto versato al totale maturato per il fondo pensioni e conteggiato.

Va ricordato che vari "*influencer*" cercano di seminare inesattezze **in completa malafede o totale ignoranza**, come quel noto **sindacalista, che rilasciando un'intervista a Panorama, dichiarò al giornalista che il sistema retributivo era stato inventato dai dirigenti**, perché faceva comodo a costoro.

Di converso il sistema contributivo **è qualcosa che fa comodo alle classi operaie e contadine**, che fino a un recente passato svolgevano il loro lavoro in modo saltuario accumulando solo contributi settimanali, in tempi discontinui, quasi sempre insufficienti a coprire una decente pensione spettante.

Il metodo retributivo risale, niente meno, ai tempi di Giulio Cesare allorché il grande condottiero romano **requisì, a Cleopatra, ingenti quantitativi di oro utili per corrispondere la pensione ai propri legionari**, ripetiamo pensione basata sia sul "grado gerarchico rivestito", sia al tempo trascorso in guerra o in addestramenti.

Un esempio di cittadini che ricorrono in parte al fondo di solidarietà di cui si è parlato sono i lavoratori autonomi, diminuiti da 7.500.000 a 6.000.000 milioni dopo la pandemia, i quali versano soltanto in parte, i contributi ai fini IRPEF, o utili alla pensione.

Infatti i risultati recentemente noti indicano in 2.941.552 i lavoratori autonomi che hanno versato sia l'IRPEF, sia in parte i contributi pensionistici.

Precisamente: il 39% dei lavoratori autonomi dichiara un guadagno sino a 15.000 euro annui lordi e versano ciascuno 479 euro l'anno ai fini IRPEF, mentre il 13,40% dichiara di guadagnare dai 15.000 ai 20.000 euro annui sempre al lordo, versando IRPEF poco al di sopra dei 1.950 euro l'anno, quasi al limite di ciò che lo Stato sborsa ogni anno per i contributi sanitari.

Pochi lavoratori autonomi che si possono definire virtuosi circa 250.000 versano una IRPEF adeguata agli incassi annualmente riscossi.

LAVORATORI AUTONOMI VIRTUOSI

Circa il 5% dei lavoratori autonomi pari a 240.000 soggetti paga una IRPEF sufficiente a coprire perlomeno la spesa sanitaria sostenuta dall'Erario.

I Virtuosi sono


NOTAI	318.120
FARMACIE	109.700
STUDI MEDICI	69.800
COMMERCIALISTI E CONTABILI	61.300
AVVOCATI	57.600
SALE DA GIOCO	55.300

il 5% degli autonomi



In totale i lavoratori autonomi versano il 6% dell'IRPEF totale, mentre i lavoratori dipendenti versano il 60% del monte IRPEF nazionale e i pensionati globalmente il 34%.

IRPEF: IDEOGRAMMA- DISTRIBUZIONE DELL'IMPOSTA VERSATA



Si fa presente che la prima cassa pensioni istituita in Italia fu quella per i dipendenti civili e militari dello Stato su iniziativa del Re Umberto I di Savoia.

Il contributo che versavano i dipendenti civili e militari ammontava al 4% dello stipendio, la cassa era in attivo in quanto l'assistenza si provvedeva a parte, c'erano limiti di età molto più bassi e le pensioni di reversibilità erano corrisposte senza decurtazioni riferite al reddito.

PENSIONI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Versamenti e trattamenti pensionistici(Dati R.G.S. 1994)

Quanto paghiamo in contributi nella vita di lavoro

Saggio d'interesse (art. 1284 C.C.)	5%
Stipendio lordo mensile (cifra convenzionale)	L. 1.000.000
Mensilità (convenzionale)	n. 14
Contributo totale a favore INPS-INPDAP	26,22%
Spese di gestione INPS-INPDAP	5%

Perciò avremmo i seguenti conteggi

L. 1.000.000 x 14		= L. 14.000.000
L. 14.000.000 x 26,22=		= L. 3.670.000 *
L. 3.670.000 x 5%=		= L. 183.000 **
L. 3.670.000 - L. 183.00		= L. 3.487.000

* *Contributi pensionistici vigenti alla data del 1994*

** *Saggio d'interesse vigente nel 1994, che è stato quasi sempre più alto del 5%*

Anni	Contr. Complessivi	Anni	Contr. Complessivi
1	L. 3.487.000	21	L. 124.540.000
2	L. 7.148.000	22	L. 134.257.000
3	L. 10.992.000	23	L. 144.457.000
4	L. 15.028.000	24	L. 155.167.000
5	L. 19.266.000	25	L. 166.412.000
6	L. 23.716.000	26	L. 178.220.000
7	L. 28.388.000	27	L. 190.618.000
8	L. 33.294.000	28	L. 203.636.000
9	L. 38.445.000	29	L. 217.305.000
10	L. 43.854.000	30	L. 231.657.000
11	L. 49.533.000	31	L. 246.727.000
12	L. 55.496.000	32	L. 262.551.000
13	L. 61.758.000	33	L. 279.166.000
14	L. 68.333.000	34	L. 296.612.000
15	L. 75.237.000	35	L. 314.930.000
16	L. 82.486.000	36	L. 334.164.000
17	L. 90.097.000	37	L. 354.360.000
18	L. 96.089.000	38	L. 375.565.000
19	L.105.480.000	39	L. 397.831.000
20	L. 115.291.000	40	L. 421.210.000

PENSIONI: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO?

La verità in uno studio della RGS del 1994 tuttora valido nei contenuti, (confermato a suo tempo dalla Provincia autonoma Trentino-Alto Adige)

PENSIONE MATURATA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

numero anni	stipendio annuo	perc. mat.	pensione annua	mensilità	pensione mensile
15	L. 14.000.000	30%	L. 4.200.000	13	L. 323.000
20	L. 14.000.000	40%	L. 5.600.000	13	L. 430.000
25	L. 14.000.000	50%	L. 7.000.000	13	L. 538.000
30	L. 14.000.000	60%	L. 8.400.000	13	L. 753.000
35	L. 14.000.000	70%	L. 9.800.000	13	L. 753.000
40	L. 14.000.000	80%	L. 11.200.000	13	L. 861.000

PENSIONE MATURATA CON LA CAPITALIZZAZIONE DEI NOSTRI CONTRIBUTI

dopo anni	contributi capitalizzati	saggio	pensione annua mat.	mensilità	pensione minima mat.
15	L. 75.237.000	5%	L. 3.761.000	13	L. 289.000
20	L.115.291.000	5%	L. 5.764.000	13	L. 443.000
25	L.166.412.000	5%	L.11.682.000	13	L. 640.000
35	L.314.930.000	5%	L.15.746.000	13	L. 1.211.000
40	L.421.210.000	5%	L. 21.060.000	13	L. 1.620.000

SINTESI ITER LEGISLATIVO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

1. Il Governo Amato negli anni 92-94 abrogò, ai fini della perequazione annuale della pensione, il collegamento delle pensioni stesse alla dinamica salariale.
2. Dal quel periodo la perequazione annuale delle pensioni venne legata solo alle variazioni del tasso d'inflazione annuale.
3. Il sistema contributivo, dopo diversi aggiustamenti è oggi funzionante secondo il cosiddetto "accumulo": il lavoratore provvede con il concorso del datore di lavoro ad accantonare annualmente il 33% della retribuzione, aliquota annua che è la più alta in Europa e forse nel mondo.

EUROPA: CONTRIBUTI PENSIONISTICI

NAZIONE	LAVORATORE	DATORE DI LAVORO	NOTA
ITALIA	9,2%	23,8%	33%
GERMANIA	9,8%	9,8%	19,6%
FRANCIA	6,8%	9,9%	16,7%
SPAGNA	4,7%	23,6%	28,3%
SVIZZERA	8%		

VERSAMENTI DI CONTRIBUTI IN ITALIA: IL 33% E' APPLICATO SU TUTTA LA CONTRIBUZIONE MENSILE O ANNUALE LORDA IN MISURA INTERA E TOTALE.

DI CONVERSO, GLI ADEGUAMENTI PENSIONISTICI ANNUALI AVVENGONO IN MISURA "DECRESCENTE" MAN MANO CHE LA PENSIONE DIVIENE PIU' ALTA.

Con questo sistema il 33% in misura fissa viene versato sulla contribuzione per ben 40/45 anni, mentre invece quando si mette mano alla perequazione si adotta il sistema di adeguare la pensione in maniera decrescente, come spiegheremo sull'esempio successivo.

Ovviamente tale sistema non è equilibrato perché il 33% viene pagato in misura fissa per un periodo più che doppio rispetto al periodo di perequazione con uno Stato che si dimostra così ingiusto miopie escarsamente sociale.

IN GERMANIA LO STATO NON PAGA PENSIONI D'ORO PERCHE' LA LEGISLAZIONE E' PIU' CORRETTA SOTTO IL PROFILO "LIBERALE E DEMOCRATICO"

La percentuale per gli accantonamenti pensionistici è del 9,8% sia a carico dei lavoratorie altrettanto a carico dello Stato: è corrisposta sino al limite massimo di 82.000 euro annui lordi di retribuzione, importo ritoccabile annualmente in base all'indice ISTAT della Germania.

Il "prelievo", non applicato sulla parte eccedente di 82.000 euro annui lordi, viene lasciato al lavoratore che decide come utilizzarlo, consumandolo o investendolo in fondi pensionistici che fruttano di gran lunga una cifra superiore al cittadino pensionato più alta certamente dei 2.500 euro mensili corrisposti dallo Stato tedesco in base ai versamenti effettuati.

La Germania, in questi anni, ha aumentato le pensioni più volte del 3,5% per i cittadini già residenti nella Germania ovest e del 4% di quelli residenti nella Germania est, per permettere a questi ultimi di recuperare la differenza dovuta a prestazioni più basse ricevute nel tempo nella Germania est.

*** Attualmente, come si è accennato, il capitale versato ai fini del metodo contributivo produce una sorta d'interesse composto ad un tasso legato anche alla dinamica del PIL quinquennale e all'inflazione.

Un esempio attuale può essere fattocalcolando i ventilati aumenti che dovrebbero riguardare le pensioni dal 1 gennaio 2022 pari a poco più del 7%.

La rivalutazione verrà effettuata secondo le seguenti fasce di reddito:

- 100% in misura piena per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo;
- 90% dell'inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- 75% per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.

Il trattamento minimo di riferimento dal 1 gennaio 2022 è pari a 523,83 euro.

Risulta evidente che con questo sistema di rivalutazione viene più volte violata la Costituzione: infatti quale motivazione, logica e giuridica, può sostenere che la perequazione pensionistica è giusta farla con aliquote decrescenti quando per versare i contributi viene utilizzata una aliquota fissa qualsiasi sia l'importo della retribuzione?

A sostegno citiamo la sentenza n. 70 (30 aprile 2015) con cui la Corte Costituzionale dichiarò l'incostituzionalità della cosiddetta legge Fornero con riferimento al blocco dell'adeguamento all'inflazione delle pensioni lorde di importo superiore a tre volte il minimo previsto dall'INPS (1443 euro) a partire dal 2012, ma c'è di più.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010 aveva ammonito il legislatore che la sospensione o la reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo delle pensioni, l'avrebbe costretta ad interventi inevitabili di censura rispetto alla lesione dei principi costituzionali di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, oltre che di corretto e doveroso

affidamento, delle pensioni stesse. Quindi, non era tollerabile e né giuridicamente corretto dichiarare anche tale blocco perché non era prevista alcuna possibilità di recuperare gli importi bloccati: **in altre parole, se c'è una difficoltà finanziaria non si può ricorrere sempre al "bancomat" dei pensionati senza violare gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione.**

La sentenza affermò anche che essendo la pensione una retribuzione differita si dovevano rispettare i parametri retributivi con le rispettive differenziazioni.

Altra questione che suscita perplessità è quella che riguarda gli Enti Pubblici che gestivano le pensioni prima che gli stessi confluissero nell'INPS (INPDAP, INPDAI, ENASARCO, CPDEL) che facevano "fruttare" il fondopensionistico accumulato, investendo in immobili, ottenendo il duplice risultato: calmierare il mercato degli affitti e incrementare le risorse raccolte nel tempo.

Dott. Arcangelo D'Ambrosio